DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DI REGIME FISCALE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CINEMATOGRAFICHE E DI RIORDINAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Art. 5-bis

COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1982, N. 953, CONVERTITO CON L. 28 FEBBRAIO 1983, N. 53

Nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973. Dopo il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente: " Non sono considerate attivita' commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica". La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974.

Versione in vigore dal 4 dicembre 1982, non più in vigore dal 2 marzo 1983 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto-di-regime/art-5-bis-comma-soppresso-dal-d-l-30-dicembre-1982-n-953-convertito-con-l-28/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it